



OPERA PIA CLAUDIO ZILIOI
BERGAMO
COSTITUITA IL 09.10.1951



STATUTO ORGANICO

Aggiornato con Deliberazione 25/09/1998
ATTO NOTAIO GUIDO DE ROSA N° 38992 REP.

APPROVATO DALLA GIUNTA REGIONALE
CON DELIBERAZIONE 05/02/1999
N° 6/41275



N. 38992 Repertorio

N. 4407 Raccolta

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL'OPERA PIA "CLAUDIO ZILIOLI".
DI BERGAMO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno venticinque del mese di settembre,

25 settembre 1998

alle ore diciassette e minuti venti.

In Bergamo, in viale Vittorio Emanuele II n. 4.

Avanti a me dottor Guido De Rosa, Notaio in Bergamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Bergamo, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi l'infrannominato comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato, è presente il signor: NICOLI Mons. Aldo, nato a Gaverina (BG) il giorno 2 ottobre 1934, residente a Nembro (BG) in piazza Umberto I° n. 5, sacerdote,

il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica:

OPERA PIA "CLAUDIO ZILIOLI",

con sede in Bergamo in viale Vittorio Emanuele II n. 4, Ente civilmente riconosciuto come persona giuridica di diritto privato con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. V/33490 del giorno 2 marzo 1993, iscritta nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale di Bergamo in data 10 giugno 1993 al n. 533, codice fiscale: 80016970164.

Detto comparente, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, premette:

- che l'istituzione denominata OPERA PIA "CLAUDIO ZILIOLI" venne eretta in Ente morale con D.P.R. n. 1893 del giorno 9 ottobre 1951 e che alla stessa venne conferita la personalità giuridica di diritto pubblico, in qualità di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (I.P.A.B.), ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 6972;

- che con deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. V/33490 del giorno 2 marzo 1993 (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 22 del giorno 31 maggio 1993), è stata disposta, ai sensi ed in applicazione delle Leggi Regionali 27 marzo 1990 nn. 21 e 22, la depubblicizzazione dell'Ente predetto, con riconoscimento, allo stesso, della personalità giuridica di diritto privato;


- che in tale deliberazione della Giunta Regionale si è dato atto che "l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio statuto, approvato con D.P.R. n. 1893 del giorno 9 ottobre 1951, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle IIPAB

Registrato a Bergamo

il 6 ottobre 1998

il SEGRE 1

Esatto: 259.000



e non incompatibili quindi con il succitato quadro di riferimento normativo";

- che in base all'articolo 12 dello Statuto, al Consiglio di Amministrazione (unico Organo Collegiale con funzioni deliberative), e' affidato il compito di formare i regolamenti di amministrazione;

- che, in base all'articolo 11 dello Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione - previo invito rivolto a tutti i membri del Consiglio stesso - ha indetto per oggi la riunione dell'Organo Amministrativo dell'Opera Pia di cui sopra.

Tutto ciò premesso,

il Presidente dà atto:

- che sono presenti i Consiglieri di Amministrazione signori:
CALLIONI Don Mansueto, nato a Treviolo (BG) il giorno 26 settembre 1946, residente a Paladina (BG) in via Bergamo n. 14, sacerdote,

ROLJA Ettore, nato a Bergamo il giorno 9 novembre 1930, ivi residente in via Borgo Palazzo n. 53/a, pensionato,

CRIPPA Riccardo, nato a Bergamo il giorno 14 luglio 1939, ivi residente in via San Martino n. 2, geometra,

CATTANEO Alberto, nato a Bergamo il giorno 14 agosto 1921, ivi residente in via Vitt. Ghislandi n. 7, pensionato,

i quali intervengono al presente verbale in qualità di Consiglieri di Amministrazione della persona giuridica prodotta;

- che pertanto, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il Consiglio è validamente costituito, ed è pertanto idoneo per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Approvazione di nuovo Statuto.

Il signor Nicoli Mons. Aldo assume, su designazione unanime dei presenti, la presidenza della riunione, ed invita me Notaio a verbalizzare lo svolgimento della medesima.


Venendo alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente espone i motivi che fanno ritenere opportuna l'approvazione di un nuovo Statuto, al fine di adeguare l'assetto organizzativo dell'Ente all'attuale configurazione giuridica, per una migliore regolamentazione dei rapporti inerenti la persona giuridica prodotta.

Sottopone quindi all'attenzione dei consiglieri il nuovo testo di Statuto, composto da diciannove articoli, che, previa lettura data ai presenti da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A".

Dopo una approfondita discussione, non avendo nessuno dei presenti espresso alcuna riserva sul contenuto del nuovo Statuto testè letto all'assemblea, il Consiglio, al termine della discussione, con voto unanime,

delibera

1. di abrogare integralmente l'attuale testo di Statuto Sociale e di adottare, in sua sostituzione, il testo proposto



dal Presidente, che, sottoscritto dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";
2. di autorizzare il Presidente dell'odierna assemblea ad espletare tutte le formalità, anche presso le Autorità Regionali, connesse alla esecuzione del presente atto, con ogni più ampia facoltà, per compiere ogni incontro formalità di legge.

3. Di dare atto che, fino all'approvazione del nuovo statuto testè adottato, permane in carica l'attuale Consiglio di Amministrazione.

4. Di far sottoscrivere il presente atto a tutti i Consiglieri presenti.


Indi, null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la presente riunione alle ore diciotto.

E
richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura, unitamente all'allegato Statuto, ai comparenti, che approvandolo con me lo sottoscrivono.

Il presente atto, dattiloscritto e completato a mano, in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, consta di due fogli, ed occupa quattro intere facciate e parte della quinta fin qui.

F.to: Nicolò Don Aldo - Mansueto Callioni - Ettore Rolla -
Riccardo Crippa - Alberto Cattaneo

F.to: Guido De Rosa Notaio (L.S.)



LA GIUNTA REGIONALE

Viste le ll.rr. 27 marzo 1990, nn. 21 e 22, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia n. 13 - 2° suppl. ord.rio - del 29 marzo 1990 ed entrate in vigore il 13 aprile 1990, mediante le quali è stata riconosciuta alle IIPPAB — istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza —, operanti nell'ambito regionale la possibilità di richiedere, qualora in possesso dei prescritti requisiti di legge, la depubblicizzazione con conseguente mutamento della relativa personalità giuridica da pubblica a privata;

Dato atto che la predetta disciplina normativa si pone in attuazione dei principi contenuti nella sentenza della corte costituzionale n. 396 del 24 marzo/7 aprile 1988 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della l. 17 luglio 1990, n. 6972, istitutiva delle IIPPAB nonché in conformità infine del d.p.c.m. 16 febbraio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 1990, contenente direttive alle regioni in materia di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato alle IIPPAB a carattere regionale ed infra-regionale;

Vista altresì la circolare del settore assistenza e sicurezza sociale, servizio vigilanza sugli enti, n. 25 del 6 aprile 1990, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia - 2° suppl. str.ord.rio - del 25 maggio 1990; contenente indicazioni relative all'applicazione delle surrichiamate ll.rr. nn. 21 e 22;

Vista ed esaminata, con la relativa documentazione alla stessa allegata, la richiesta, pervenuta in data 10 dicembre 1992, dell'IPAE opera pia «Claudio Zilloli», avente sede legale in comune di Bergamo, intesa ad ottenere, in applicazione delle sopra citate ll.rr. nn. 21 e 22 del 27 marzo 1990, la propria depubblicizzazione e nel contempo il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, in quanto istituzione;

promossa ed amministrata da privati ed operante con mezzi di provenienza privata (art. 4, punto B ll.rr. 21 e 22 del 1990);

Acquisita l'istruttoria sugli atti esperita dal competente summenzionato servizio vigilanza sugli enti del settore assistenza quale emergente dalla scheda istruttoria e di valutazione allegata al presente atto e costituente parte integrante del medesimo;

Dato atto al riguardo:

— che il procedimento istruttorio sulla richiesta di depubblicizzazione in questione si è svolto e concluso in conformità alle norme di cui alle ll.rr. nn. 21 e 22 in premessa richiamate ed alle indicazioni di cui alla del pari già citata circolare n. 25 del 6 aprile 1990;

— che le risultanze acquisite in sede istruttoria dal competente settore evidenziano la sussistenza in capo all'istituzione istante, a' sensi dell'art. 4 della l.r. n. 21/1990, come modificato dall'art. 1 della l.r. n. 22/1990, di specifici e sufficienti indici di depubblicizzazione analiticamente individuati e riportati nella già ricordata scheda ricognitiva e di valutazione allegata al presente

atto deliberativo e consentono pertanto, verificata altresì l'assenza delle clausole ostantive contemplate dall'art. 4 — 2° comma — della citata l.r. n. 21/1990, come modificato ed integrato dall'art. 2 della pari citata l.r. n. 22/1990, di ritenere fondata e quindi accoglibile a' sensi e per gli effetti di cui agli art. 3 e 5 della citata l.r. n. 21/1990 la richiesta di depubblicizzazione e di conseguenziale riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato avanzata dalla predetta istituzione istante per le motivazioni dalla stessa esposte e richiamate in premessa;

Ritenuta infine la propria competenza a deciderla ed ad adottare al riguardo apposito provvedimento amministrativo per il mutamento della natura da pubblica a privata della personalità giuridica dell'istituzione istante, a' sensi del già citato art. 3 — 3° comma — della l.r. n. 21/1990;

Visti:

— gli artt. 13 e 14 del d.p.r. n. 616/1977;

— l'art. 12 del c.c.;

Tutto quanto premesso e considerato;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

— di accogliere per le motivazioni richiamate in premessa e sulla base delle risultanze acquisite e contenute nella scheda istruttoria e di valutazione allegata, che costituisce parte integrante del presente atto deliberativo (omissa), la richiesta del pari richiamata in premessa di depubblicizzazione e di conseguenziale riconoscimento della personalità giuridica privata avanzata dall'originaria IPAB denominata opera pia «Claudio Zilioli», avente sede legale in comune di Bergamo;

— di dichiarare per conseguenza che l'istituzione denominata opera pia «Claudio Zilioli», con sede legale in comune di Bergamo, eretta in ente morale con d.p.r. n. 1893 del 9 ottobre 1951 e già in possesso di personalità giuridica di diritto pubblico in qualità di IPAB — istituzione pubblica di assistenza e beneficenza — a' sensi e per gli effetti di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sostitutiva delle IPPAB, è depubblicizzata, perdendo quindi tale pubblica qualificazione, ed è nel contempo riconosciuta ad ogni conseguente effetto quale ente morale con personalità giuridica di diritto privato; ai sensi dell'art. 12 del c.c.;

— di dare atto che, in dipendenza della mutata natura della propria personalità giuridica:

• la predetta istituzione a far tempo dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia non è più soggetta alla normativa in vigore riguardante le IPPAB, ma si applica alla stessa ad ogni conseguente effetto, come previsto dall'art. 5 — 2° comma — della l.r. n. 21/1990, il regime giuridico degli enti morali assistenziali privati giuridicamente riconosciuti;

• l'istituzione medesima continua ad essere retta ed amministrata secondo le norme del proprio Statuto, approvato con d.p.r. n. 1893 del 9 ottobre 1951, che permane in vigore per le parti non esclusivamente riferibili alle IPPAB e non incompatibili quindi con il succitato quadro di riferimento normativo;

• ai sensi dell'art. 5 — 1° comma — della l.r. n. 21/1990 è fatto obbligo agli amministratori della predetta istituzione di provvedere a richiederne la registrazione nel registro delle persone giuridiche private previsto dall'art. 33 codice civile entro quindici giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia;

• a far tempo dalla data d'avvenuta pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia decorre il termine di 90 gg. previsto

dall'art. 4 — 2° comma — del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, quale convertito con modificazioni con legge 7 dicembre 1989, n. 389, per l'esercizio del diritto di opzione da parte del personale dipendente già in atto al mantenimento del regime pensionistico obbligatorio e del trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli es.l.;

— di disporre, infine, la pubblicazione del presente atto deliberativo sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 — 4° comma — e per gli effetti di cui all'art. 5 — 2° comma — della l.r. n. 21/1990, nonché la comunicazione dello stesso all'istituzione interessata, alla sezione del CO.RE.CO. ed all'ERSZ territorialmente competenti, al comune inoltre di sede legale ed agli enti previdenziali di competenza.

Il presidente: Ghilardotti

Il segretario: Sansonetti

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda prodotta dal Presidente dell'Ente Comonale di Assistenza diretta ad ottenere la costituzione in ente morale dell'Opera Pia Claudio Zilioli, con sede in Bergamo e dotata di un patrimonio valutato in L. 32.000.000 circa;

Visto lo statuto organico presentato per il governo della nuova istituzione;

Visti gli atti, tra i quali i pareri prescritti a norma di legge;

Veduta la legge 17 luglio 1890 n. 6972, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

d e c r e t a :

Art. 1. — L'Opera Pia Claudio Zilioli, con sede nel Comune di Bergamo è eretta in ente morale;

Art. 2. — E' approvato lo statuto organico in data 11 novembre 1949 composto di XIX articoli, con le seguenti modificazioni: all'art. 7 è aggiunto il seguente comma finale « Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, nonché ai giovani appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti sono preferiti coloro che non abbiano persone le quali possono convenientemente vigilarli, perché impediti dalle loro occupazioni o da altre cause ».

Negli altri casi si tiene conto dell'ordine di presentazione delle domande; l'art. 8 è sostituito col seguente: « Il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia è composto di cinque membri, nominati tre dal Vescovo contemporaneo di Bergamo, uno dal Provveditore agli Studi ed uno dal Consiglio Comunale. Essi nominano nel proprio seno il Presidente. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti »; all'art. 11 le parole « per invito » sono sostituite con « per disposizione »; al medesimo art. 11 è aggiunto il seguente comma finale: « le adunanze sono convocate dal Presidente con invito scritto contenente l'elenco degli affari all'ordine del giorno da recapitarsi ai componenti il Consiglio nel termine e nei modi stabiliti dal regolamento »; all'art. 13 primo comma sono soppresse le parole « fra effettivi e supplenti » e le parole: « Il Consigliere effettivo assente viene sostituito da altro supplente nominato dalla medesima autorità »; all'art. 19 sono aggiunte le parole: « e di educazione ed istruzione pubblica ».

Detto statuto sarà munito di visto e sottoscritto dal Ministro proponente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 Ottobre 1951.

F.to: Luigi Einaudi

F.to: Scelba

2

D.G.R. 5 FEBBRAIO 1999 - N. 6/41275

**Modifica dello Statuto dell'Opera Pia Claudio Zilioli con sede
in Bergamo (BG)**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

- di approvare le modifiche in premessa citate, apportate allo Statuto dell'Opera Pia Claudio Zilioli con deliberazione dell'ente in data 25 settembre 1998, verbalizzata con atto pubblico del 25 settembre 1998 rep. n. 38992 e racc. n. 4407 a rogito dr. Guido De Rosa, notaio in Bergamo, registrato a Bergamo il 6 ottobre 1998 al n. 8907 serie I, costituente parte integrante del presente atto (*omissis*);

- di disporre la notifica del presente atto all'ente interessato ai fini anche degli ulteriori conseguenti adempimenti a' sensi dell'art. 34 del Codice Civile nonchè la pubblicazione del dispositivo dello stesso sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

Il segretario: Sala

Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
Serie Inserzioni - n. 11 - 17 marzo 1999

ALLEGATO "A" ALL'ATTO NR. 38992/4407 DI REPERTORIO

OPERA PIA CLAUDIO ZILIOLI

STATUTO

Capo I°
ORIGINI E SCOPI

Articolo 1



Fondazione:

L'Opera Pia "Claudio Zilioli" con sede in Bergamo, trae origine dall'atto di ultima volontà in data 23 luglio 1935, ricevuto dal Notaio Dott. Antonio Leidi, col quale la compianta Sig.ra Maria Gritti in Zilioli, nell'intento di contribuire in determinate forme all'assistenza dei bisognosi, dispose che tutta la sua sostanza - previo usufrutto vita natural durante a favore del marito Comm.Avv. Sebastiano Zilioli - fosse devoluta per la costituzione di un Ente Morale, da denominarsi "Opera Pia Claudio Zilioli" e dal testamento olografo 13 dicembre 1943 con successivi codicilli del Comm. Avv. Sebastiano Zilioli, pubblicato il 24 gennaio 1948 dal Notaio Dott. Antonio Leidi con atto n. 10887 di Rep. col quale testamento il coniuge della Signora Maria Gritti nominava erede, a titolo universale di tutta la sua sostanza, mobile ed immobile, la predetta Opera Pia "Claudio Zilioli" fondata dalla consorte.

Detta Opera Pia venne eretta Ente Morale con lo stesso decreto del 9 ottobre 1951 di approvazione dello Statuto.

Con deliberazione n V/33490 del 2 marzo 1993 della Giunta Regionale della Lombardia - pubblicata sul Bollettino Ufficiale n 22 del 31 maggio 1993. L'Opera Pia "Claudio Zilioli", per effetto delle LL.RR 21 e 22 del 27.03.1990, venne riconosciuta persona giuridica di diritto privato. L'Ente è iscritto al n 533 del registro delle persone giuridiche di diritto privato dal Tribunale di Bergamo.

Articolo 2

Il Patrimonio dell'Ente è costituito da beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 31.12.1997 approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.1/reg. del 26.05.1998. Il patrimonio può essere incrementato con lasciti, donazioni ed acquisti di beni mobili ed immobili.

E' fatto salvo l'obbligo di provvedere al mantenimento e alla conservazione del patrimonio.

Articolo 3

L'Ente persegue i propri scopi con:

- a) rendite patrimoniali;
- b) proventi derivanti dall'erogazione di servizi;
- c) contributi di enti pubblici e privati;
- d) ogni altro provento, lascito o donazione non destinato ad aumentare il patrimonio.

Articolo 4

Scopi:

L'Ente persegue i seguenti scopi nello spirito delle finalità espresse dai fondatori:

a) provvedere alle diverse necessità materiali e morali delle persone bisognose residenti nella città o in comuni della provincia di Bergamo e precisamente:

a-1) fare accogliere ragazzi e giovani di ambo i sessi, abbandonati o in situazione di disagio in qualche Istituto sul tipo "Patronato S. Vincenzo" di Bergamo, pagando i necessari contributi, curandone l'educazione religiosa e morale ed avviandoli ad un mestiere o arte;

a-2) soccorrere persone e famiglie, specialmente quelle che furono già in buone condizioni, le miserie timide e nascoste, i vecchi trascurati badando che il sussidio basti a raggiungere un fine pratico, anziché ripartirlo in irrisorie assegnazioni;

a-3) accogliere ed assistere giovani coppie, ovvero anziani e persone bisognose fornendo loro alloggi, anche in via temporanea, in apposite strutture realizzate dall'Opera Pia;

b) avviare ed aiutare nella carriera degli Studi, del Sacerdozio e delle Missioni, giovani bisognosi, residenti nella città o in comuni della provincia di Bergamo;

c) gestire direttamente istituti o contribuire alle spese per l'educazione morale e religiosa di bambini in età di scuola materna residenti nel comune di Nembro.

Articolo 5

Erogazione delle rendite

Spetta al Consiglio di Amministrazione disporre l'entità, le modalità di assegnazione e di erogazione dei contributi per ciascuna delle finalità sopra riportate in relazione ai bisogni ed alle circostanze che siano per verificarsi.

Articolo 6



Scuola materna "Crespi-Zilioli" di Nembro

In considerazione del fatto che nella scuola materna di Viana di Nembro non sono perseguibili gli scopi originari ed espressi nello statuto del 1949, scopi ora perseguiti dalla scuola materna Crespi-Zilioli di Nembro, l'Opera Pia Zilioli, come espresso al punto c) del precedente art. 3, provvederà a contribuire alle spese di gestione della scuola materna Crespi-Zilioli, nei limiti che il Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia Zilioli intenderà adottare.

Articolo 7

Organi dell'Ente

Sono organi dell'Opera Pia "Claudio Zilioli":

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori, se nominato.

CAPO II°

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 8

Nomina e durata:

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente è composto di cinque membri, nominati dal Vescovo pro-tempore di Bergamo, di cui uno di diritto nella persona del Parroco della Parrocchia San Martino di Nembro in ricordo dei Fondatori che nel comune di Nembro detenevano le maggiori proprietà trasferite all'Ente e che, allo stato, concorrono a formare il patrimonio dell'Ente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella seduta di insediamento. Con le stesse modalità viene eletto il Vice-Presidente.

Tutti i componenti, salvo il membro di diritto, durano in carica 5 anni, possono essere rieletti senza interruzione ed esercitano le loro funzioni gratuitamente.

Articolo 9

In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice-Presidente.

Articolo 10

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive, decadono dalla carica e il Presidente ne dà immediata comunicazione al Vescovo pro-tempore di Bergamo che ha provveduto alla designazione del consigliere decaduto per la sostituzione.

Analogamente il Presidente provvede in caso di dimissioni o di cessazione per qualsiasi motivo di uno dei Consiglieri.

Le dimissioni devono considerarsi definitive dopo l'accettazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

CAPO III°

ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI del Consiglio di Amministrazione

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nei termini previsti dalla vigente normativa; si raduna inoltre ogni volta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno due consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno, con gli argomenti da trattare, da recapitarsi al

domicilio degli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e 24 ore prima delle sedute straordinarie.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento di almeno tre consiglieri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; le votazioni si svolgono a voto palese per appello nominale salvo quelle attinenti persone fisiche che hanno sempre luogo a voto segreto.

In caso di votazione che consegua la parità di voti avrà prevalenza il voto del Presidente.

Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza o impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti; quando qualcuno degli intervenuti si allontani o ricusi di firmare ovvero non possa firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Articolo 13

Al Consiglio sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, compresi quelli di provvedere all'acquisto e alla trasformazione di beni immobili, alla loro eventuale alienazione o all'affitto in tutto o in parte, all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere e tutte le maggiori facoltà dirette al raggiungimento dei fini statutari.

Pertanto il Consiglio decide sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Ente e può anche, in relazione a ciò, rilasciare procure per singoli atti o negozi o per determinate categorie di atti.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione:

- nominare il Presidente;
- nominare il Vice-Presidente;
- nominare il Segretario;
- determinare il programma di attività dell'Ente;
- predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
- deliberare il Regolamento dei Servizi erogati dall'Ente;
- deliberare i Regolamenti del personale;

- assumere, sospendere, licenziare il personale, in conformità alle disposizioni previste dal CCNL e dal Regolamento Organico del personale;
- deliberare le convenzioni con Enti pubblici e privati;
- deliberare sui contratti di locazione, fornitura e somministrazione;
- approvare le modifiche dello Statuto dell'Ente e l'eventuale estinzione dell'Ente medesimo con la presenza di tutti i consiglieri e con il voto favorevole di almeno quattro consiglieri su cinque.

Adempie inoltre a tutte le funzioni ad esso attribuite dalle leggi e dai regolamenti e delibera su tutti gli affari che interessano l'Ente.

I regolamenti esecutivi devono essere inviati all'Autorità di vigilanza.

Articolo 14

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità secondo la vigente legislazione ed ancora:

- a) il personale dipendente dell'Ente;
- b) chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Nella prima adunanza, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica l'assenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei suoi componenti.

CAPO IV°

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 15

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Ente, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, cura il buon andamento dei servizi, sospende per gravi ed urgenti motivi i dipendenti e, nei casi di urgenza, assume i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione da convocarsi entro 15 giorni dalla loro assunzione.

Il Presidente può essere revocato su proposta di non meno di 2 consiglieri con voto favorevole di almeno 3 membri del consiglio di Amministrazione.

11

CAPO V°

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 16

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è composto da tre membri e la nomina dei componenti compete al Vescovo pro-tempore di Bergamo.

Esso provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.

I Revisori dei Conti esercitano le loro funzioni gratuitamente e durano in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e possono essere rieletti.

CAPO VI°

IL SEGRETARIO

Articolo 17

Il Segretario dell'Ente assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione, redige i verbali, li sottoscrive con la propria firma e li raccoglie in appositi registri, custodisce gli atti e i documenti dell'amministrazione.

E' responsabile dell'esecuzione delle disposizioni emanate dal Presidente, coordina le attività per il raggiungimento dei fini statutari, controfirma gli atti ufficiali dell'Ente, sovrintende le attività amministrative ed economiche dell'Ente, tiene la contabilità.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18

Estinzione:

Nel caso di estinzione della Persona giuridica di diritto privato denominato Opera Pia "Claudio Zilfio", il residuo patrimoniale passa, nelle forme contemplate dalla legge, al "Patronato S. Vincenzo" di Bergamo che persegue analoghe finalità.

Articolo 19

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Per approvazione ed allegazione:

F.to: Nicoli Don Aldo - Mansueto Callioni - Ettore Rolla - Riccardo Crippa -
Alberto Cattaneo

F.to: Guido De Rosa Notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale nei miei atti
che si rilascia per la Parte _____
Bergamo, - 7 OTTOBRE 1998

